

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1182)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

**Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura**

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 aprile 1957, n. 233, sono stati istituiti, come è noto, i ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura. Il testo approvato però, come si è potuto rilevare in sede di applicazione, dà luogo ad alcune incertezze interpretative che occorre eliminare precisando, in armonia con i principi vigenti in generale nella materia dei ruoli aggiunti, l'esatta portata del precetto legislativo.

In particolare, nell'articolo 5 della citata legge n. 233, nello stabilire la retroattività del collocamento nei ruoli aggiunti del personale camerale avventizio in possesso della prescritta anzianità di 6 anni di servizio, è usata una dizione che potrebbe dar luogo anche ad una erronea interpretazione nel senso che detto collocamento sia consentito anche a quel personale che abbia maturato

la prescritta anzianità alla data di entrata in vigore della legge 12 maggio 1957. È evidente, invece, che il legislatore si volle riferire a quel personale che aveva già maturato i 6 anni di servizio alla data del 1° maggio 1948.

Inoltre, nello stesso articolo 5, appare necessario chiarire che, analogamente a quanto sancito dall'articolo 344, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che il collocamento nei ruoli aggiunti venga disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione nella categoria d'impiego non di ruolo cui il personale apparteneva all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 233.

L'articolo 7 della legge in questione concede al personale collocato nei ruoli aggiun-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti, che abbia compiuto in detti ruoli il prescritto periodo di servizio, la possibilità di passare nei ruoli ordinari, partecipando agli esami di concorso indetti per il personale di ruolo.

La norma, però, prevede gli esami per le qualifiche di vice capo reparto, per la carriera direttiva (già grado VIII-A), per la qualifica di 1° ragioniere per quella di concetto (già grado IX-B) e per la qualifica di archivista per la carriera esecutiva (già grado XI-C), mentre invece le nuove disposizioni in materia hanno spostato gli esami rispettivamente per la promozione a capo reparto (già grado VII-A), a vice capo ragioniere (già grado VIII-B) ed a 1° archivista (già grado X-C). Senza dire che con provvedimento in corso di emanazione per

la promozione ai gradi sopra citati sono previsti sia esami di idoneità e sia concorsi per merito distinto.

L'articolo 8, secondo comma, infine, nel disciplinare l'inquadramento, per un terzo dei posti disponibili, nei ruoli organici del personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive, erroneamente parla di personale ausiliario, che rappresenta tutt'altra categoria, della quale si occupa invece il 1° comma dello stesso articolo.

Ad ovviare a tutti gli inconvenienti sopra lamentati è diretto l'unito disegno di legge che nei suoi tre articoli prevede la sostituzione nel senso corretto rispettivamente degli articoli 5, 7 ed 8 della legge 3 aprile 1957, n. 233.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

L'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo ».

## Art. 2.

L'articolo 7 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano maturato in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per le promozioni alla qualifica di capo reparto, per la carriera direttiva, alle qualifiche di vice capo ragioniere aggiunto e di vice capo ragioniere di 2<sup>a</sup> classe, per la carriera di concetto, nonché al concorso per esami per la nomina alla qualifica di primo archivista, per la carriera esecutiva, nei ruoli organici corrispondenti ».

## Art. 3.

Il 2° comma dell'articolo 8 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Con le modalità previste nel precedente comma, è conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici di dette carriere ».